

SENTENZA
n° 250/2016
PUBBLICATA
il 7 GIU. 2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai signori magistrati:

Dott. Stefano Brusati
Dott.ssa Carla Ponterio
Dott. Carlo Coco

Presidente
Consigliere Rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza del tribunale di Modena emessa il 25.3.14, iscritta al n. 829 del ruolo generale dell'anno 2014 posta in decisione all'udienza collegiale del 1.3.16,

promossa da:

N° 829/14 RG.
CRON. 2356

FITNESS PER TUTTI S.R.L. S.S.D. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e Partita Iva 05773580963) con sede legale in Milano, Via San Tomaso 10, in persona del liquidatore Dott. Federico Marzetti, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 6.3.1964, residente in San Benedetto del Tronto (AP), via Nazario Sauro n. 134 (C.F. MRZ FRC 64C06 H769H), a mezzo del procuratore Avv. Ernesto Russo (C.F. RSS RST 81D19 H792R) che la rappresenta, difende ed assiste, giusta procura in calce al ricorso in appello, e presso il cui studio in Bologna, Piazza Trento e Trieste, 2 è elettivamente domiciliata;

Parte Appellante

Contro:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma in via Ciro il Grande n. 21, in proprio e quale litisconsorte necessario - ai sensi dell'art. 13 comma 8, L. 448/1998 e successive modifiche - della S.C.C.I. s.p.a., cessionaria di crediti INPS e quale mandatario della S.C.C.I. medesima per procura speciale per rogito della Dott.ssa Laura Mattielli, Notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 - Racc. 5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1T, che si allega in copia, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Isabella Patrizia Basile (C.F. BSL SLL 68C45 E986S), in forza di procura generale alle liti per atto del notaio Paolo Castellini in Roma del 21.7.2015 Rep. n. 80974, domiciliato in Modena, Viale V. Reiter, 72 presso la sede provinciale dell'INPS (indirizzo posta elettronica certificata avv.isabella.basile@postacert.inps.gov.it; fax 059/8390617;

Parte Appellata

OGGETTO: obbligo contributivo del datore di lavoro.

Conclusioni per l'appellante: come nel ricorso.

Conclusioni per l'appellato: come nella memoria di costituzione.

LA CORTE

Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore dott.ssa Carla Ponterio sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti, letti ed esaminati gli atti e documenti del processo, ha così deciso:

1. Col ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, era impugnata la cartella esattoriale n. 068 2010 0283318277, notificata in data 14.6.2010 alla ricorrente Fitness per tutti s.r.l., alla quale era stato ingiunto di pagare la complessiva somma di Euro 8.238,52, a titolo di omessi versamenti contributivi, somme aggiuntive ed interessi di mora, afferenti il periodo 1.10.2007 - 31.12.2008, per le posizioni di 53 istruttori operanti presso i locali della palestra TONIC, gestita dalla società opponente.

La cartella esattoriale era fondata sul verbale di ispezione n. 5786 del 25.5.2009 in cui si rilevava che l'attività svolta da detti istruttori non fosse configurabile quale "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" in quanto non funzionale allo svolgimento di manifestazioni sportive nè connessa alla realizzazione di gare o manifestazioni sportive a carattere dilettantistico, alla stregua di quanto previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2001, con conseguente impossibilità di applicare a detti rapporti i benefici fiscali e contributivi previsti per l'attività sportiva dilettantistica rientrante nei c.d. "redditi diversi" di cui all'art. 61/1 lett. M) d.p.r. n. 917/86 (TUIR).

2. Il giudice di primo grado dichiarava la parziale illegittimità della cartella opposta limitatamente ai contributi dovuti per le posizioni della sig.ra Bosi Barbara e del sig. Guerzoni Alessandro sul presupposto che non fosse stata fornita la prova, di cui era onerato l'Inps, del carattere subordinato dei relativi rapporti di lavoro; veniva invece respinta l'opposizione quanto alla pretesa contributiva avanzata per gli altri 51 istruttori di fitness legati alla società da rapporti qualificati di collaborazione coordinata e continuativa.

2.1. Il primo giudice riteneva in fatto pacifico che: 1) tutti i lavoratori per i quali l'INPS ha rilevato le omissioni contributive erano istruttori che lavoravano presso la palestra TONIC, gestita dalla società opponente nel periodo dall'1.10.2007 al 31.12.2008; 2) dal verbale ispettivo emerge che tutti gli istruttori erano legati alla società da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e che il rapporto di Bosi Barbara e Guerzoni Alessandro dovesse qualificarsi, secondo la ricostruzione degli ispettori, di natura subordinata; 3) tutti i lavoratori svolgevano l'attività di istruttore di ginnastica durante la settimana con orari flessibili.

2.2. Nel merito, il Tribunale di Modena riteneva di dover aderire alla prospettazione effettuata dall'INPS che interpreta quanto disposto dall'art. 67/1 lett. m) d.p.r. 917/86 - il quale prevede l'esenzione per i compensi erogati "nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" - alla luce della risoluzione n. 34/E del 2001 dell'Agenzia delle Entrate, la quale stabilisce che per suddetti compensi debbano intendersi quelli corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico, le cui prestazioni sono cioè funzionali alla manifestazione dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione.

Secondo il tribunale, non era accoglibile la tesi avversa, sostenuta

dalla società opponente, secondo cui per attività sportiva dilettantistica deve ritenersi ogni pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica - anche alla luce di quanto stabilito dal D.M. 28.3.2007 - senza che assuma alcuna rilevanza il fatto che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive o siano a queste ultime funzionali, e dunque qualsiasi attività di formazione didattica, preparazione ed assistenza svolta nell'ambito dell'attività dilettantistica.

2.3. Riteneva pertanto il giudice di prime cure che l'attività svolta dagli istruttori non potesse rientrare in quella sportiva dilettantistica ai sensi della citata disposizione tributaria. Essi, anzi, assumendo la qualifica di meri istruttori di fitness, venivano completamente espunti dall'alveo del settore sportivo e venivano invece inquadrati "nell'ambito di un'attività che esula dall'attività sportiva, sia pure dilettantistica".

Il giudice di prime cure infatti identifica il concetto di attività sportiva con quello di manifestazione sportiva, stabilendo che per poter beneficiare dell'esenzione prevista dalla norma, occorre pur sempre che un'attività sportiva vi sia e che sia, quindi, finalizzata al compimento di manifestazioni sportive.

Sempre alla stregua di tale ratio, viene interpretata la novella introdotta dall'art. 35/5 D.L. n. 207/08, convertito in L. n. 14/09, il quale sancisce che nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'art. 67, comma 1, lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"; alla luce di quanto argomentato dal giudice di primo grado, anche tale ultima disposizione fa pur sempre riferimento ad attività sportiva, anche solo dilettantistica e non agonistica, e dunque anche l'attività didattica deve essere finalizzata all'organizzazione e realizzazione di manifestazioni sportive.

Nel caso di specie invece l'attività svolta dagli istruttori non era legata all'esercizio della pratica sportiva, professionale o non, finalizzata ad esprimersi in manifestazioni sportive, ma soltanto a svolgere una attività di fitness, non assimilabile a quella sportiva.

2.4. Il primo giudice ha quindi ritenuto che i redditi percepiti dagli istruttori nel periodo oggetto di accertamento non fossero esenti da contribuzione ex art. 67, comma 1, lett. m) d.p.r. 917/86.

3. Fitness per tutti s.r.l. propone ricorso in appello avverso la sentenza n. 84/2014 del Tribunale di Modena, al fine di chiedere l'accertamento dell'infondatezza delle violazioni contributive relativamente alle posizioni dei 51 istruttori impiegati con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i seguenti motivi:

3.1. Errata ricostruzione della fattispecie per omesso esame di elementi decisivi circa l'interpretazione e la conseguente applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. m) del d.p.r. 917/86.

3.2. Contraddittoria ed errata motivazione circa i presupposti costitutivi dell'attribuzione della qualifica di attività sportiva dilettantistica ai fini dell'applicazione delle relative agevolazioni fiscali, in relazione ad una supposta disparità di trattamento derivante dalla diversa natura del rapporto di lavoro, autonomo o subordinato.

3.3. Specificità dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

in ambito sportivo - dilettantistico.

4. Si costituisce ritualmente INPS rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.

5. Deve anzitutto darsi atto del passaggio in giudicato della statuizione concernente l'illegittimità della pretesa contributiva basata sulla qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro dei signori Bosi e Guerzoni.

6. I motivi di appello possono essere esaminati unitariamente in quanto logicamente connessi. A tale fine è necessario prendere le mosse dalla nozione di società sportiva dilettantistica.

Come per gli sportivi dilettanti, la cui individuazione si ricava per esclusione, alla stregua di ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della l. n. 91/1981, espressamente disciplinante l'attività sportiva professionistica, così avviene per le organizzazioni sportive dilettantistiche, per le quali il legislatore non ha fornito una definizione diretta, essendosi limitato a prenderle in considerazione sul piano fiscale al fine di garantire alla stesse determinate agevolazioni, con l'intento di promuovere lo sviluppo dello sport dilettantistico.

Solo recentemente il legislatore è intervenuto con disposizione volte a fornire alle associazioni e alle società che svolgono attività sportiva dilettantistica una propria identità, sulla base dell'individuazione di una serie di requisiti formali che le qualificano dal punto di vista soggettivo e ne sanciscono il loro riconoscimento sia nell'ordinamento statale che in quello sportivo.

In questo senso, ai commi 17 e 18 dell'art. 90 della l. 289/2002, così come modificati dai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 4 del d.l. 72/2004, convertito in l. 128/2004, è stata data, pur in maniera indiretta, una definizione di società ed associazioni dilettantistiche, prevedendo espressamente in quali forme giuridiche i sodalizi sportivi possano essere riconosciuti ed indicando il contenuto necessario della denominazione sociale e dello statuto sociale.

In base alla tale normativa (comma 17, art. 90), le forme giuridiche che le organizzazioni sportive dilettantistiche possono assumere (e che dovranno necessariamente risultare dalla denominazione sociale) sono le seguenti: a) associazioni sportive non riconosciute ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c., prive di personalità giuridica; b) associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'art. 12 c.c. dotate di personalità giuridica che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del regolamento di cui al d.p.r. 36/2000; c) società cooperative e di capitali costituite ai sensi della normativa vigente ma prive della finalità di lucro, dovendo gli utili essere necessariamente reinvestiti per attività conformi all'oggetto sociale ed in favore delle quali è stato esteso lo stesso trattamento fiscale di favore, fino ad allora riservato esclusivamente alle associazioni sportive dilettantistiche.

Il successivo comma 18, art. 90, stabilisce poi che le associazioni e società sportive dilettantistiche debbano essere costituite con atto scritto in cui sia indicato in maniera puntuale il contenuto dello statuto sociale dal quale deve emergere l'assenza di finalità di lucro ed il divieto di redistribuzione degli utili tra gli associati.

Inoltre, con l'art. 7 l. 186/2004, è stato stabilito che affinché un'associazione o una società sportiva esista e sia riconosciuta come di natura dilettantistica, e quindi possa godere di tutte le agevolazioni per essa previste, debba ottenere il mero riconoscimento -senza onere di

iscrizione ad alcun tipo di Registro- ai fini sportivi dal C.O.N.I., o da una federazione sportiva oppure da un ente di promozione sportiva, individuati come gli unici organismi certificatori dell'effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni e dalle società dilettantistiche. Per effetto dell'abrogazione dei commi da 20 a 22 dell'art. 90 della l. 289/2002, l'obbligo di iscrizione al previgente Registro presso il C.O.N.I. delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, è venuto meno, a livello di fonte primaria del diritto. La certificazione rilasciata dal C.O.N.I. non rappresenta quindi la *conditio sine qua non* per assumere lo status di soggetto sportivo dilettantistico e l'iscrizione non ha efficacia costitutiva del carattere sportivo dilettantistico del sodalizio.

Invero proprio l'abrogazione del comma 22 del citato art. 90 ha fatto venir meno l'obbligo di iscrizione al registro C.O.N.I. quale condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni, ivi compresa quella di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR.

Da ultimo si veda la delibera C.O.N.I. n. 52 del 19.5.2011 con riguardo al periodo precedente al 31.12.2010 che di fatto sana qualsiasi operazione pregressa. In tale delibera, infatti, si precisa che "il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva per effetto della delibera del Consiglio nazionale n. 1288 del 11 novembre 2004 anche in carenza della prevista iscrizione al registro sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31.12.2010".

6.1. La società ricorrente, in ottemperanza alle richiamate disposizioni di legge, è stata costituita in data 31.5.2007 come "Società Sportiva Dilettantistica" (s.r.l.) senza scopo di lucro a socio unico, avendo come oggetto sociale l'esercizio di attività sportive a livello didattico e dilettantistico relativamente agli sport riconosciuti dal C.O.N.I. e dalle federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva operanti sul territorio nazionale.

La società appellante è inoltre stata iscritta al C.O.N.I. con riconoscimento del carattere dilettantistico della società sportiva in data 27.2.2008.

E' pertanto indubbio che, tanto a livello formale (adempimenti statuari legislativamente previsti), quanto a livello sostanziale (controllo effettivo da parte del C.O.N.I. del concreto svolgimento di attività sportiva dilettantistica), Fitness per tutti s.r.l. fosse effettivamente caratterizzata da una finalità sportiva a carattere dilettantistico.

7. Con riferimento ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, il legislatore ha previsto un trattamento fiscale agevolato delle somme da questi percepite, proprio in considerazione delle finalità che sono riconducibili alle attività svolte.

Il regime di tassazione dei compensi, rimborsi forfettari e di spesa, indennità di trasferta degli sportivi dilettanti è stato introdotto dall'art. 25, comma 4, della l. n. 133 del 1999 e successive modificazioni; il regime è stato ampliato ai premi ex art. 37 della l. n. 342/200 ed esteso con la legge n. 289 del 2002 alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale rese a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

La relativa disciplina fiscale è disciplinata dall'art. 67 comma 1 lett. M) del TUIR, secondo cui "sono considerati redditi diversi le indennità

di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica ... da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciuto dal CONI o dagli Enti di promozione sportiva. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportivo-dilettantistiche".

Vengono quindi classificati tra i redditi diversi, con il particolare regime di tassazione, le seguenti somme:

- indennità di trasferta;
- rimborsi forfettari di spesa;
- premi e compensi;
- compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale.

Dal punto di vista dei soggetti eroganti, l'agevolazione contemplata dall'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR sussiste anche nel caso di "qualunque altro organismo comunque denominato con finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dal CONI, da una Federazione Sportiva Nazionale, da un Ente di promozione sportiva", per compensi erogati a tutta quella moltitudine di soggetti operanti nell'ambito del sport dilettantistico (atleti dilettanti, allenatori dilettanti, arbitri e giudici di gara dilettanti, commissari speciali, istruttori e preparatori, massaggiatori, dirigenti che svolgono funzioni non retribuite, ecc.). A questi vanno poi aggiunti, in virtù delle modifiche introdotte all'art. 67 del TUIR dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002, i soggetti che intrattengono in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale (personale di segreteria; istruttori sportivi; dirigenti sportivi che prestano la loro opera in favore dell'associazione; addetti agli impianti).

In coerenza con tale assetto normativo, nell'art. 61 del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276, di attuazione della c.d. legge Biagi, con la quale di fatto si eliminavano le collaborazioni coordinate e continuative, si fanno salvi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 90 della l. 289/2002, comprendenti le collaborazioni amministrativo-gestionali sopra richiamate, che - come tali - beneficiano certamente del regime di cui al citato art. 67, comma 1, lettera m), per disposizione stessa della norma.

8. Affinché le somme erogate possano essere annoverate nella categoria dei "redditi diversi" è necessario che sussistano due presupposti: 1) il primo soggettivo e precisamente la natura dilettantistica della società sportiva; 2) il secondo oggettivo, ossia che le somme siano erogate nell'esercizio diretto di attività sportive.

Soddisfatto il primo requisito alla luce di quanto sopra ampiamente argomentato, rimane da chiarire se le attività degli istruttori in esame fossero effettivamente svolte nell'esercizio diretto di attività sportive.

Come è pacifico in atti, la società appellante si occupava di proporre attività fisica attraverso lo svolgimento di esercizi, corsi e lezioni che si svolgevano con l'ausilio di istruttori. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, e non, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per lo svolgimento della propria attività, devono infatti necessariamente avvalersi dell'opera di collaboratori, i

quali possono assumere i ruoli più diversi ma comunque indispensabili per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente. Tali figure di collaboratori ed istruttori possono essere riferite all'attività prettamente professionistica, ovvero, come nel caso di specie, a quella dilettantistica.

E' necessario evidenziare che l'attività di Fitness costituisce ad oggi, a tutti gli effetti, attività sportiva, professionistica o dilettantistica che sia. Laddove infatti il giudice di primo grado statuisce che l'attività di fitness "esula dall'attività sportiva", omette di considerare come lo stesso C.O.N.I. abbia già da alcuni anni riconosciuto a pieno titolo l'attività di fitness quale insieme di attività sportive finalizzate al completamento dei programmi seguiti da tutte le discipline sportive nazionali, nell'ambito del sistema sportivo del C.O.N.I.

Secondo l'interpretazione del primo giudice, affinché i compensi spettanti agli istruttori siano riconducibili alla categoria dei redditi diversi occorre che la prestazione sia resa nell'ambito di partecipazione a gare, manifestazioni, tornei ecc., categoria in cui si sostanzierebbe l'espressione dell'art. 67 TUIR "esercizio diretto di attività sportive". A confutare tale restrittiva interpretazione è intervenuta la novella legislativa di interpretazione autentica di cui all'art. 35, comma 5, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge n. 14/2009 che recita testualmente "l'esercizio diretto di attività sportive dilettantesche contenute nell'art. 67, comma 1, lettera m), testo unico delle imposte dirette di cui al D.p.r. 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni (TUIR) sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica".

Il legislatore ha così chiarito che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva beneficiano dell'esenzione fiscale contributiva, dovendosi intendere per attività sportiva dilettantistica il mero "far fare sport" senza che sussista un evento ulteriore a cui finalizzare tale attività (ad esempio manifestazione, gara, torneo,...).

In tale senso si è espresso univocamente ed esplicitamente anche la circolare Enpals n. 18 del 9 novembre 2009: "si precisa che -anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 -per la connotazione della nozione di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali. In linea con quanto precisato nell'ambito della citata novella legislativa, rientra, pertanto, nella predetta nozione qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica."

La precisazione legislativa non lascia dubbi quanto alla riconducibilità dei rapporti di esercizio di attività sportiva dilettantistica, come nel caso di specie, a quelli ricompresi nell'art. 67, comma 1, lett. M), TUIR e pertanto assoggettati alla disciplina fiscale prevista dall'art. 69, comma , TUIR, e dall'art. 25, comma 1, della legge 133 del 1999. I relativi redditi sono pertanto soggetti ad imposizione fiscale solo per importi superiori ad Euro 7.500,00 annui nella parte eccedente e nessuna contribuzione previdenziale è dovuta. Per negare l'esenzione l'ente previdenziale dovrebbe provare l'insussistenza del presupposto formale fissato dalla normativa speciale e, quindi, la non esistenza di una

società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal CONI, (cfr. Corte Appello Milano, sentenza 1172/14).

9. Alla luce dei rilievi svolti, appare dimostrato che l'appellante avesse natura di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e che - in difetto di prova contraria - le prestazioni svolte dagli istruttori fossero dirette all'insegnamento di discipline sportive dilettantistiche, non rilevando la finalizzazione allo svolgimento di gare o manifestazioni sportive.

10. Non sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di "esercente attività sportiva dilettantistica", che ben può caratterizzare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso.

11. In conclusione, in difetto dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa contributiva, i motivi di appello meritano di essere accolti con conseguente declaratoria di illegittimità della cartella opposta.

12. La spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai criteri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia come risultante in atti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,
in riforma della sentenza n. 84/14 del tribunale di Modena, dichiara illegittime l'iscrizione a ruolo e le cartella di pagamento opposte.
Condanna l'Inps alla rifusione delle spese di lite che liquida, quanto al primo grado in euro 2.600,00 e quanto al secondo grado in euro 1.900,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Bologna, 1.3.16

Il Presidente
Dott. Stefano Brusati

Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Carla Portorio

(Minuta depositata il 29.4.16)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marisa Bossaiti

